

26812 09



REPUBLICA ITALIANA

REPUBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Impiego  
pubblico  
privatizzato  
giurisdizione  
- disciplina  
transitoria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 24852/2008
- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di sezione - Cron. 26812
- Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente di sezione - Rep.
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - Ud. 17/11/2009
- Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24852-2008 proposto da:

BERTAZZI LAURA, (BRTLRA67R69H501X) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

**ricorrente**

**contro**

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del del

2009

1270

legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA,  
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

**controricorrente**

avverso la decisione n. 1849/2008 della CONSIGLIO DI  
STATO, depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO  
TOFFOLI;

uditi gli avvocati Giorgio VALLE, Pierluigi Di PALMA,  
dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Laura Bertazzi con ricorso notificato il 15.9.2000 e depositato il 6.10.2000 adiva il Tribunale amministrativo del Lazio per l'accertamento della intervenuta trasformazione di rapporti di lavoro a termine con la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma in rapporto a tempo indeterminato. Il giudice adito, in relazione alla circostanza che la controversia si riferiva a periodo anteriore al 30 giugno 1998, riteneva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del rilievo che nei giudizi amministrativi il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo per effetto del deposito del ricorso. Il giudizio quindi risultava proposto successivamente alla data del 15.9.2000, entro la quale restavano attribuite al g.a. le controversie in materia di pubblico impiego riferite al periodo anteriore al 30.6.1998. Né poteva ritenersi che tale termine rappresentasse un limite assoluto per la proponibilità della domanda.

La Bertazzi proponeva appello, sostenendo che, mentre la data del 15.9.2000 segnava un limite assoluto per la proponibilità della domanda, gli effetti sostanziali della litispendenza andavano riportati al momento della domanda e quindi della notificazione dell'atto introduttivo.

Il Consiglio di Stato rigettava l'appello. Infatti riteneva non fondata la tesi secondo cui la "proposizione" del ricorso giurisdizionale potrebbe coincidere con la sola notifica del ricorso stesso, osservando che la costituzione del rapporto processuale avviene tramite una fattispecie complessa a formazione progressiva, che ha inizio con la notificazione e si conclude con il deposito del ricorso notificato, non essendo prima il giudice investito della controversia (applicabilità del principio della *vocatio iudicis* e non, come nel processo civile, della *vocatio in ius*).

Lo stesso giudice d'appello, peraltro, riteneva che la mancata osservanza del termine del 15.9.2000 comportasse un difetto di giurisdizione dipendente dalla radicale perdita del diritto della parte a far valere, in qualunque sede, ogni

STM

tipo di contenzioso, rispetto ad una cognizione in precedenza rimessa al giudice amministrativo, e quindi un difetto di giurisdizione non comportante la *translatio iudicii*.

Laura Bertazzi propone ricorso per cassazione. La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma resiste con controricorso. Memoria della Bertazzi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, ricordato che il suo rapporto di lavoro era stato stabilizzato nel 1996, con un ritardo di sette anni che le aveva arrecato pregiudizio, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (poi art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001). Sostiene che, ai fini dei dati temporali rilevanti per l'individuazione della giurisdizione, deve farsi riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non a quello successivo del perfezionamento del rapporto processuale mediante il deposito del ricorso, nel quadro di un'interpretazione *in bonam partem* della disposizione di legge anche nell'ottica di un approccio ermeneutico costituzionalmente compatibile, per evitare la gravità della sanzione comminata. Condivide tuttavia che la data del 15 settembre 2000 debba considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione.

Non sono ravvisabili i presupposti di ammissibilità del ricorso, proposto, a norma degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c., contro una sentenza del Consiglio di Stato.

Nell'interpretazione di queste Sezioni unite l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 non ha innovato alla disciplina transitoria dettata dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 sulla ripartizione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa del contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato, in quanto, nonostante il mutamento del tenore della disposizione dovuto all'intervenuto superamento della data del 15 settembre 2000, questo termine,

previsto per la proposizione davanti al giudice amministrativo di controversie attinenti a questioni anteriori alla data del 30 giugno 1998, rimane un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa (*ex plurimis*, Cass. *St.*, 9690/2002, 5184/2004, 10371/2007).

Il Consiglio di Stato con la decisione in questa sede impugnata si è attenuto a tale criterio, avendo ritenuto che nella specie la domanda non poteva ritenersi proposta entro il termine del 15 settembre 2000 e conseguentemente era improponibile. Esso ha quindi in linea di fatto esercitato la giurisdizione, in accordo con il criterio indicato da questa Corte regolatrice della giurisdizione, senza che in senso contrario possa rilevare la dissonante qualificazione, nella specie non avente alcuna incidenza pratica, degli effetti della decadenza in questione in termini di difetto assoluto di giurisdizione.

Deve ritenersi quindi insussistente nella sentenza impugnata la lamentata declinatoria della giurisdizione. Conseguentemente mancano i presupposti di ammissibilità del ricorso, che concretamente propone non già una questione di giurisdizione ma la questione relativa alla esattezza dell'accertamento della decadenza per superamento del termine del 15 settembre 2000.

Quest'ultima questione esula dall'ambito del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, oppure all'esistenza di limiti che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, come gli errori *in iudicando* o *in procedendo* (Cass. S.U. n. 12726/2005, 16469/2006, 29348/2008). Nella specie le censure attengono evidentemente ad un supposto *error in iudicando*, lamentandosi che, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato in altre occasioni (cfr. Sez. IV, n. 1712/2006, Sez. VI, n. 911/2007 e n. 1849/2008),

STU

ai fini in questione non si sia fatto riferimento alla data di notificazione del ricorso ma a quella successiva del suo deposito.

Il ricorso deve dunque essere ritenuto inammissibile. Le peculiarità della vicenda nel suo svolgimento processuale e nel quadro della giurisprudenza amministrativa, consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 17 novembre 2009.


Il Consigliere est,

*Salvo Tiberi*

Il Presidente

*Paolo Eni*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 19 DIC. 2009  
IL CANCELLIERE C1  
*Antonella Frezza*



IL CANCELLIERE C1

*Antonella Frezza*

*Antonella Frezza*